IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

(…)

## PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

(…)

5. Modelli riguardanti il rischio di mercato

158. Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SSA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SSA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SSA TDI, MKR SSA SEC, MKR SSA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SSA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).

159. Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato su uno strumento di debito o un derivato su uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato su uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato su uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.1. C 18.01 – Rischio di mercato: Metodo standardizzato semplificato per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati (MKR SSA TDI)

5.1.1. Osservazioni di carattere generale

160. Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 325, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013 sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SSA SEC e MKR SSA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SSA TDI Totale. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {0325;0060} (cartolarizzazioni) e nella cella {0330;0060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).

161. Il modello deve essere compilato separatamente per il "Totale", più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute.

5.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010-0020 | **TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)**  Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030-0040 | **POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)**  Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE**  Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale. |
| 0060 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI GRADUAZIONE**  Il requisito di fondi propri per qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, prima dell'applicazione dei fattori di graduazione di cui all'articolo 325, paragrafo 2, lettera a), lettere i) e d), di tale regolamento. |
| 0070 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO**  Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Risultato della moltiplicazione del requisito di fondi propri per 12,5 conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e per il fattore di graduazione applicabile conformemente all'articolo 325, paragrafo 2, lettera a), punto i) e lettera d), di tale regolamento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010-0350 | **STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**  Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 2, di tale regolamento sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato. |
| 0011 | **RISCHIO GENERICO** |
| 0012 | **Derivati**  Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili. |
| 0013 | **Altre attività e passività**  Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione. |
| 0020-0200 | **METODO BASATO SULLA SCADENZA**  Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza di cui all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 339, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti. |
| 0210-0240 | **RISCHIO GENERICO METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA**  Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria di cui all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 340, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3). |
| 0250 | **RISCHIO SPECIFICO**  Somma degli importi segnalati nelle righe 0251, 0325 e 0330.  Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a requisiti di fondi propri per il rischio specifico e relativi requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 337 e 338 del regolamento (UE) n. 575/2013. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0251-0321 | **Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione**  Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321.  Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno è calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – metodo "look-through"). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono indicati separatamente nella riga 321.  Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria di cui alla tabella 1 dell'articolo 336 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 0280-0300 in funzione della durata residua.  Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0325 | **Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione**  Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 0601 del modello MKR SSA SEC. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SSA TDI. |
| 0330 | **Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione**  Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 0450 del modello MKR SSA CTP. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SSA TDI. |
| 0350-0390 | REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)  Articolo 329, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo. |

5.2. C 19.01 – Rischio di mercato: Metodo standardizzato semplificato per il rischio specifico su cartolarizzazioni (MKR SSA SEC)

5.2.1. Osservazioni di carattere generale

162. Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato.

163. Il modello MKR SSA SEC presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'ente per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SSA TDI o il modello MKR IM.

164. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 0460 del CA1.

5.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010-0020 | **TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)**  Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030-0040 | (-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI **(LUNGHE E CORTE)**  Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0050-0060 | POSIZIONI NETTE **(LUNGHE E CORTE)**  Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013 Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0061-0104 | **RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**  Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013.  La ripartizione è indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte. |
| 0402-0406 | **RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI**  Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0402 | **SEC-IRBA**  Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0403 | **SEC-SA**  Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0404 | **SEC-ERBA**  Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0405 | **METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA**  Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0900 | **TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE**  Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0406 | **ALTRO (RW = 1 250 %)**  Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0530-0540 | **EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402**  Articolo 270 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0570 | **PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. |
| 0601 | **DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI GRADUAZIONE**  Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 | ESPOSIZIONI TOTALI  Importo complessivo delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore. |
| 0040, 0070 e 0100 | POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE  Articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0020, 0050, 0080 e 0110 | POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE  Articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0041, 0071 e 0101 | DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI  Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 o 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali. |
| 0030-0050 | CEDENTE  Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0060-0080 | INVESTITORE  Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario. |
| 0090-0110 | PROMOTORE  Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate. |

5.3. C 20.01 – Rischio di mercato: Metodo standardizzato semplificato per il rischio specifico di posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione (MKR SSA CTP))

5.3.1. Osservazioni di carattere generale

165. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.

166. Il modello MKR SSA CTP presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico di posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'ente per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SSA TDI o il modello MKR IM.

167. Il modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 0030, 0060 o 0090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 0110. Le "altre posizioni del CTP" non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. l'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013), però sono "collegate" esplicitamente a una di queste due posizioni (a causa della finalità di copertura).

168. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 0460 del CA1.

5.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010-0020 | TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)  Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento (posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione).  Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030-0040 | (-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)  Articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0050-0060 | POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)  Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013  Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0071-0097 | RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO  Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0402-0406 | **RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI**  Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0402 | **SEC-IRBA**  Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0403 | **SEC-SA**  Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0404 | **SEC-ERBA**  Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0405 | **METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA**  Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0900 | **TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE**  Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0406 | **ALTRO (RW = 1 250 %)**  Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0410-0420 | PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE  Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tenere conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento. |
| 0430-0440 | DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE  Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento. |
| 0450 | REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI GRADUAZIONE  Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 0430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 0440). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 | ESPOSIZIONI TOTALI  Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore. |
| 0020-0040 | CEDENTE  Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0050-0070 | INVESTITORE  Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario. |
| 0080-0100 | PROMOTORE  Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013  Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate. |
| 0030, 0060 e 0090 | POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE  Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga "Altre posizioni del CTP". |
| 0110 | DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT  I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth‑to‑default conformemente all'articolo 347 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inseriti entrambi in questa riga.  Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione come per le posizioni verso la cartolarizzazione. |
| 0040, 0070, 0100 e 0120 | ALTRE POSIZIONI DEL CTP (PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE)  Sono incluse le seguenti posizioni:   i derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del CTP;   le posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all'articolo 346 del regolamento (UE) n. 575/2013;   le altre posizioni conformi all'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |

5.4. C 21.01 - Rischio di mercato: metodo standardizzato semplificato per il rischio di posizione su strumenti di capitale (MKR SSA EQU)

5.4.1. Osservazioni di carattere generale

169. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.

170. Il modello deve essere compilato separatamente per il "Totale", più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest'obbligo di segnalazione, il termine "mercato" ha il valore di "paese" (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione[[1]](#footnote-2)).

5.4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010-0020 | **TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)**  Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030-0040 | **POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)**  Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE**  Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti future su indici azionari di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0060 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI GRADUAZIONE**  Il requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per qualsiasi posizione pertinente, prima dell'applicazione dei fattori di graduazione di cui all'articolo 325, paragrafo 2, lettera a), punto ii), di tale regolamento. |
| 0070 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO**  Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5 conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e per il fattore di graduazione conformemente all'articolo 325, paragrafo 2, lettera a), punto ii), di tale regolamento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010-0130 | **STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE**  Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, e alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento. |
| 0020-0040 | **RISCHIO GENERICO**  Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013) e relativo requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento  Entrambe le ripartizioni (righe 0021/0022 e 0030/0040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico.  Nelle righe 0021 e 0022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti.  Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 0030 e 0040. |
| 0021 | **Derivati**  Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili. |
| 0022 | **Altre attività e passività**  Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione. |
| 0030 | **Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare**  Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione[[2]](#footnote-3)  Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga 0050. |
| 0040 | **Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati**  Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 3, di tale regolamento. |
| 0050 | **RISCHIO SPECIFICO**  Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 del regolamento (UE) n. 575/2013, escluse le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, di tale regolamento. |
| 0090-0130 | REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)  Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013  I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo. |

5.5. C 22.01 - Rischio di mercato: metodo standardizzato semplificato per il rischio di cambio (MKR SSA FX)

5.5.1. Osservazioni di carattere generale

171. Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'EUR), l'oro e le posizioni in quote di OIC.

172. Le righe da 0100 a 0480 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del regolamento (UE) n. 575/2013. In tali voci per memoria sono incluse tutte le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che esse siano o meno considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le righe da 0130 a 0480 delle voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute seguenti: GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0020-0030 | **TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)**  Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, di tale regolamento, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri. |
| 0040-0050 | **POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)**  Articolo 352, paragrafo 3, articolo 352, paragrafo 4, prime due frasi, e articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013  Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta conformemente all'articolo 352, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, le posizioni lunghe e le posizioni corte possono essere segnalate contemporaneamente. |
| 0060-0080 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE**  Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0060-0070 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)**  Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe.  Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta.  Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta.  Le posizioni non compensate nelle valute non utilizzate per le segnalazioni sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna 060 o 070 a seconda del regolamento a breve o lungo termine. |
| 0080 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE)**  Posizioni compensate per valute strettamente correlate. |
| 0090 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI GRADUAZIONE**  Il requisito di fondi propri per qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, prima dell'applicazione del fattore di graduazione di cui all'articolo 325, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento. |
| 0100 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO**  Articolo 92, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5 conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e per il fattore di graduazione conformemente all'articolo 325, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 | **POSIZIONI TOTALI**  Tutte le posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che sono considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera c), tenendo conto dell'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (per conversione nella valuta utilizzata per le segnalazioni). |
| 0020 | **VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE**  Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute strettamente correlate di cui all'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0025 | **Valute strettamente correlate: *di cui*: valuta utilizzata per le segnalazioni**  Posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che concorrono al calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030 | **TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse)**  Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013  Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali:  1. il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell'investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell'ente);  2. se la direzione dell'investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell'OIC).  La segnalazione degli OIC in questione segue il calcolo dei requisiti patrimoniali. |
| 0040 | **ORO**  Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 - 0090 | REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)  Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo. |
| 0100-0120 | **Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione**  Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio. |
| 0100 | **Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati**  Le posizioni non comprese nella riga 0110 o nella riga 0120 sono segnalate in questa voce. |
| 0110 | **Elementi fuori bilancio**  Gli elementi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dalla valuta di denominazione, che sono compresi nell'allegato I di tale regolamento, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti. |
| 0120 | **Derivati**  Posizioni valutate conformemente all'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0130-0480 | **VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA**  Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute. |
| 0470 | **Altro**  In questa riga sono incluse le posizioni in oro e le posizioni in OIC trattate come valuta separata conformemente all'articolo 353, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |

5.6. C 23.01 - Rischio di mercato: metodo standardizzato semplificato per il rischio di posizione in merci (MKR SSA COM)

5.6.1. Osservazioni di carattere generale

173. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo il metodo standardizzato.

5.6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010-0020 | **TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)**  Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del predetto regolamento). |
| 0030-0040 | **POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)**  Come definito all'articolo 357, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | **POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE**  Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale. |
| 0060 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI GRADUAZIONE**  Il requisito di fondi propri calcolato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per qualsiasi posizione pertinente, prima dell'applicazione del fattore di graduazione di cui all'articolo 325, paragrafo 2, di tale regolamento. |
| 0070 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO**  Articolo 92, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5 conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e per il fattore di graduazione conformemente all'articolo 325, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 | **POSIZIONI TOTALI IN MERCI**  Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 4, di tale regolamento. |
| 0020-0060 | **POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA**  A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070 | **METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA**  Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0080 | **METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO**  Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0090 | **METODO SEMPLIFICATO**  Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0100-0140 | REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)  Articolo 358, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013  I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo. |

5.7. C 24.00 - Modelli interni per il rischio di mercato (MKR IM)

5.7.1. Osservazioni di carattere generale

174. Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

175. In linea generale, dipende dalla struttura del modello degli enti il fatto che i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico possano essere determinati e segnalati separatamente o solo come totale. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, azionario, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare queste scomposizioni se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.

5.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | |
| 0030-0040 | **Valore a rischio (VaR)**  Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato. |
| 0030 | **Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)**  Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0040 | **Giorno precedente (VaRt-1)**  Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0050-0060 | **VaR in condizioni di stress**  Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente. |
| 0050 | **Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg)**  Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0060 | **Ultimo disponibile (SVaRt-1)**  Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0070-0080 | **COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE**  Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070 | **Misura media su 12 settimane**  Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0080 | **Ultima misura**  Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0090-0110 | **COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP** |
| 0090 | **REQUISITO MINIMO**  Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per "tutti i rischi di prezzo". |
| 0100-0110 | **MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA**  Articolo 364, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0110 | **ULTIMA MISURA**  Articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0120 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI**  Requisiti di fondi propri citati nell'articolo 364 del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0130 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO**  Articolo 92, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5 |
| 0140 | **Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti)**  Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013  È indicato il numero di scostamenti in base al quale è determinato l'addendo. Quando agli enti è consentito escludere taluni scostamenti dal calcolo dell'addendo conformemente all'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, il numero degli scostamenti segnalati in questa colonna è al netto degli scostamenti esclusi. |
| 0150-0160 | **Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)**  Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013  Sono segnalati i fattori moltiplicativi effettivamente applicabili per il calcolo dei requisiti di fondi propri; se del caso, dopo l'applicazione dell'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0170-0180 | **COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  L'importo segnalato e che serve da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 | **POSIZIONI TOTALI**  Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, di tale regolamento.  Nelle colonne da 0030 a 0060 (VaR e SVaR), le cifre segnalate nella riga del totale non sono uguali alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio. |
| 0020 | **STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI**  Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. |
| 0030 | **STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO GENERICO**  Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0040 | **STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO SPECIFICO**  Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0050 | **STRUMENTI DI CAPITALE**  Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell'articolo 367, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento. |
| 0060 | **STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO GENERICO**  Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0070 | **STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO SPECIFICO**  Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0080 | **RISCHIO DI CAMBIO**  Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0090 | **RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI**  Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0100 | **IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO**  Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili). |
| 0110 | **IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO**  Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili). |

1. Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15). [↑](#footnote-ref-2)
2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [↑](#footnote-ref-3)